

La Certificazione Unica: un addio al modello Cud o un semplice arrivederci?

di Luca Caratti - consulente del lavoro

In attesa del consueto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, e quindi dell'effettiva conferma, che renda noto lo schema definitivo della certificazione delle ritenute per l'anno 2015 e dia ufficialmente il via agli adempimenti di fine anno, proviamo ad analizzare quello che è stato definito da più parti "la rivoluzione copernicana" degli adempimenti dei sostituti di imposta: la [Certificazione Unica](#). La pubblicazione, seppur in bozza, di Certificazione Unica (il nuovo acronimo sarà pertanto CU) ha suscitato particolare interesse, e preoccupazione, tra gli operatori ed è quindi opportuno analizzare quali si prospettano essere i nuovi adempimenti dei sostituti d'imposta relativamente agli obblighi nei confronti dei soggetti sostituiti.

Le novità della Certificazione Unica

CERTIFICAZIONE UNICA 2015	CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO <input type="text"/>
----------------------------------	---

La prima rilevante novità è che il nuovo modello, che dal 2015 manderà in pensione il Cud, consentirà di far confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti dai sostituti: non solo, quindi, quelli di lavoro dipendente e assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera, quali, ad esempio, i redditi di lavoro autonomo e i redditi *c.d. diversi*.

La Certificazione Unica quindi dovrà essere utilizzata dal sostituto d'imposta per attestare, in riferimento all'anno 2014:

- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e a imposta sostitutiva;
- le relative ritenute di acconto operate;
- le detrazioni effettuate;
- la segnalazione del *c.d. bonus Renzi* ovvero il credito di € 80,00 erogato in busta paga;
- le agevolazioni riconosciute (es. abbattimento della base imponibile dei redditi erogati ai ricercatori e ai lavoratori che rientrano in Italia dopo aver maturato un'esperienza lavorativa all'estero);
- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Consegna al dipendente e inoltro all'Agenzia

Attualmente, come previsto dall'art.4, co.6-quater, d.P.R. n.322/98, il Cud può essere sottoscritto dal sostituto d'imposta mediante sistemi di elaborazione

automatica (con indicazione del nominativo e della qualifica del sottoscrittore) e, a fronte della risoluzione n.145/E/06, è facoltà del sostituto stesso trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Emerge, dunque, che nella normativa sugli obblighi di certificazione fiscale del sostituto d'imposta è fatto solo riferimento all'obbligo di "consegnare" ovvero "rilasciare" la certificazione, senza nessun richiamo alla necessità che sia consegnata in forma cartacea. Tale modalità di consegna, però, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica, mentre dovrà essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

È utile rammentare che la tardiva o l'omessa consegna del Cud o la certificazione di dati incompleti

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

o errati prevede l'applicazione di una sanzione da € 258,00 a € 2.065,00.

Con il passaggio alla CU si associa un ulteriore, e forse più gravoso, adempimento; infatti occorrerà inoltrare la certificazione, oltre che ai destinatari abituali, anche all'Agenzia dell'Entrate, che dovrà ricevere il modello, trasformato in tracciato elettronico, entro il 9 marzo (ordinariamente il termine di scadenza sarebbe fissato al 7 marzo ma, nel 2015, cadrà di sabato, per cui tutti gli adempimenti fiscali vengono traslati al primo giorno feriale successivo).

È opportuno sin da ora evidenziare come l'omesso o tardivo inoltro all'Agenzia delle Entrate della CU comporterà, a carico del trasgressore ovvero del so-

stituito d'imposta, l'applicazione della sanzione pari a € 100,00 per ogni modello non tempestivo.

È palese che l'inoltro attraverso il sistema telematico all'Agenzia ha come intento l'attuazione dell'obiettivo della compagine governativa in tema di modello 730 precompilato da parte della medesima Agenzia, che non potrebbe realizzarsi senza obbligare il sostituto ad inoltrare la certificazione in formato elettronico. Per la verità non si comprende appieno, essendo i lavoratori autonomi esclusi dalla facoltà di utilizzare il modello 730, perché debbano essere inclusi anche i redditi a loro erogati, tenendo presente che si genera un ulteriore adempimento a carico delle aziende.

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Codice fiscale		Cognome o Denominazione			Nome		
Comune		Prov.	Cap.	Indirizzo				
Telefono, fax		Indirizzo di posta elettronica			Codice attività	Codice sede		
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale 1	Cognome 2		Nome 3				
Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6		Prov. nasc. (sigla) 7	Categorie particolari 8	Eventi eccezionali 9	
Comune 10	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2014					Provincia (sigla) 11	Codice comune 12	
Comune 13	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2015					Provincia (sigla) 14	Codice comune 15	
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale							

Come gli scorsi anni, nelle prime sezioni della Certificazione Unica i sostituti d'imposta dovranno aver

cura di inserire tutti i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nella dichiarazione.

Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO	Relazione di parentela		Codice fiscale		N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ	C	Coniuge	50	51	52			
F1	Primo figlio	D	54	55	56	57	58	59
F	A	D	62	63	64	65	66	67
F	A	D	70	71	72	73	74	75
F	A	D	78	79	80	81	82	83
F	A	D	86	87	88	89	90	91
F	A	D	94	95	96	97	98	99
F	A	D	102	103	104	105	106	107
F	A	D	110	111	112	113	114	115
			116	117	118	119	120	121

Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose

Tra le principali novità della Certificazione trova spazio un'apposita sezione dedicata all'esposizione dei dati relativi al riconoscimento delle detrazioni spettanti per i familiari a carico. In sostanza è la replica

di quanto occorre abitualmente esporre nel modello 770, infatti dovranno essere riprodotti i codici fiscali dei familiari nonché le percentuali e le tipologie di detrazioni.

Certificazione lavoro dipendente dati fiscali

In questa sezione il sostituto avrà cura di evidenzia-

re tutte le somme, le detrazioni riconosciute, anche per l'effetto dell'assistenza fiscale, ai sostituiti d'im-

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

posta. Giova però evidenziare che qui trova spazio un'apposita sezione per gestire gli oneri detraibili ri-

conosciuti dal sostituto in sede di conguaglio.

ONERI DETRAIBILI	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
	71	72	73	74	75	76
	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
	77	78	79	80	81	82

Spazio anche al *bonus Irpef*

CREDITO BONUS IRPEF				
Credito spettante	Credito capiente nell'imposta	Credito rimborsato	Credito non riconosciuto	Credito recuperato
119	120	121	122	123

Entra nel nuovo modello una sezione *ad hoc* per gestire il credito di € 80,00 riconosciuto in busta paga dal

sostituto d'imposta ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate con un reddito fino a € 26.000,00.

Lavori socialmente utili

LAVORI SOCIALMENTE UTILI			
Quota esente	Quota imponibile	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef
241	242	243	244
Totale ritenute irpef sospese	Totale addizionale regionale dell'irpef sospesa		
245	246		

Tra riconferme eccellenti, come la sezione dedicata alle somme erogate per l'incremento della produttività al lavoro, si trova anche qualche *new entry*... È il

caso della sezione dedicata a portare in evidenza tutte le somme erogate al lavoratore che ha prestato la propria attività nell'ambito di un lavoro socialmente utile.

Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE							
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale						
1							
DATI FISCALI							
2	Anno	3	Anticipazione	4	Ammontare lordo corrisposto	5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
6	Codice	7	Altre somme non soggette a ritenuta	8	Imponibile	9	Ritenute a titolo d'acconto
10	Ritenute a titolo d'imposta	11	Ritenute sospese	12	Addizionale regionale a titolo d'acconto	13	Addizionale comunale a titolo d'acconto
14	Addizionale regionale a titolo d'imposta	15	Addizionale regionale sospesa	16	Addizionale comunale a titolo d'imposta	17	Addizionale comunale sospesa
18	Addizionale comunale a titolo d'imposta	19	Ritenute operate anni precedenti	20	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	21	Contributi previdenziali a carico del percipiente
22	Spese rimborsate	23	Ritenute rimborsate				

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

La novità per antonomasia della nuova Certificazione Unica è però da ricercarsi nell'ultima sezione della stessa. Ci si riferisce, infatti, alla sezione relativa alle somme e alle relative ritenute e contributi previdenziali rimasti a carico del percettore di reddito, erogate nei confronti dei lavoratori autonomi, abituali e occasionali, e degli agenti. In tale parte della dichiarazione debbono essere inseriti i dati riferiti ad ogni singolo percipiente. Occorre ricordare che, se il sostituto d'imposta rileva più compensi erogati allo stesso percipiente, ha la facoltà di indicare i dati in distinte modalità:

- totalizzare i vari importi e compilare un'unica certificazione qualora i compensi siano riferibili a una medesima causale (es. "A" prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale);
- compilare tante diversi modelli quanti sono i compensi erogati nell'anno, numerando progressivamente le singole comunicazioni.

Conclusioni

In conclusione mi sia consentito, nell'attesa del provvedimento definitivo che dovrebbe portare chiarezza circa gli adempimenti prossimi venturi, riportare, in conclusione, un breve dialogo tra Estragone e Vladimiro¹:

Vladimiro: Allora che si fa?

Estragone: Non facciamo niente.

Vladimiro: Sentiamo prima cosa ci dirà.

Estragone: Chi?

Vladimiro: Godot.

Estragone: Giusto.

Vladimiro: Aspettiamo di sapere come stanno esattamente le cose.

...

Vladimiro: Sono curioso di saper cosa ha da offrirci. Poi vedremo se prendere o lasciare.

Peccato, però, che a noi non sarà consentita la scelta, ma ci toccherà "prendere" la scadenza così come verrà imposta, senza considerare che, a poco più di quattro mesi dalla scadenza dell'adempimento, ancora non abbiamo la contezza né delle istruzioni né della modulistica definitiva.

¹ S. Beckett, "Aspettando Godot", Einaudi, 2002.